

PIANO E PROGRAMMA DI MISURE SANITARIE E DI SOSTEGNO DEGLI ALLEVAMENTI CAPRINI COLPITI DA VIRUS DELLA ARTRITE ENCEFALITE CAPRINA IN PROVINCIA DI VARESE

INTRODUZIONE

Il presente documento intende integrare e aggiornare il “Piano volontario di controllo e di eradicazione dell’Artrite Encefalite Caprina in Provincia di Varese” approvato con deliberazione n°1262 del 4 ottobre 2000 e revisionato in data 20.06.05 con Deliberazione n°636 trasformandolo in un Piano di controllo e di eradicazione dell’AEC in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 10 paragrafo 2 lett. c) e 4.

Gli interventi di seguito illustrati hanno lo scopo di **eradicare** la malattia dal territorio della Provincia di Varese, aggiornando le misure sanitarie adottate in questi anni, al fine di elevare ulteriormente il **livello sanitario complessivo** dell’allevamento caprino pur conservandone il patrimonio genetico e in modo da valorizzare ulteriormente le produzioni tipiche locali (Formagella del Luinese riconoscimento - dop 2011).

L’aggiornamento del Piano nasce dall’esigenza di:

- Capitalizzare l’esperienza e le conoscenze maturate in altri Paesi Europei con tipologie aziendali sovrapponibili alla realtà zootecnica della Regione Lombardia Applicare quanto previsto dai precedenti Piani alla voce “modalità di accesso al piano” : obbligo di adesione al Piano nel caso in cui la percentuale di capi presenti in stalle indenni sia superiore al 60% dell’intera popolazione caprina del territorio;
- Recepire le proposte e le osservazioni formulate dagli allevatori caprini della sezione dell’associazione provinciale allevatori, del gruppo allevatori della razza nera di verzasca e delle associazioni di categoria;
- Valorizzare i caprini allevati nel territorio provinciale anche in una logica commerciale.

Dati epidemiologici

Artrite Encefalite Caprina controlli 2009				
Distretto	Varese Laveno	Gallarate	Busto Arsizio	Totale
N° Allevamenti capre o misti	276	152	83	511
N° Capi	2939	1402	632	4973
Allev. Indenni e negativi	203	105	60	368
Allev. positivi	67	41	22	130
Capi positivi	292	139	228	659
Capi abbattuti				45
Capi controllati	1975	185	165	2325

Allevamenti ignoti	6	6	1	13
-------------------------------	---	---	---	----

Artrite Encefalite Caprina controlli 2010				
Distretto	Varese Laveno	Gallarate	Busto Arsizio	Totale
N° Allevamenti capre o misti	274	138	77	489
N° Capi	3204	1139	932	5275
Allev. Indenni e negativi	204	99	56	359
Allev. positivi	63	31	13	107
Capi positivi	219	82	287	588
Capi abbattuti				37
Capi controllati	1123	718	790	2631
Allevamenti ignoti	7	8	8	23

Alla luce dei risultati ottenuti alla fine del 2010: con il 73,4 % di allevamenti indenni/negativi e con l' 11,1 % di capi positivi, è indispensabile adottare una ulteriore revisione del presente piano aggiornando le vecchie disposizioni secondo il seguente schema:

SCHEDA RIASSUNTIVA
PROPOSTE DI MODIFICA PIANO VIGENTE

PIANO ATTUALE	MODIFICHE SOSTANZIALI
Adesione volontaria	Adesione obbligatoria
Disposizioni sanitarie in funzione della Divisione del territorio provinciale in area A e B	Disposizioni sanitarie valide per un Unico territorio provinciale
Allevamenti positivi in zona B possono vendere ad altri allevamenti positivi della stessa zona. Soggetti positivi di aziende in zona A possono essere venduti ad allevamenti positivi o ignoti situati in zona B	Nessuna movimentazione di capi positivi all'interno della provincia se non verso il macello
Manifestazioni zootecniche per animali negativi CAE	Manifestazioni zootecniche per animali negativi stato N2 o I CAE
Aziende da riproduzione e produzione: se la sieroprevalenza è inferiore al 30% i capi positivi vanno eliminati entro 60 giorni dall'emanazione dell'Ordinanza di Abbattimento ASL; mentre con sieroprevalenza superiore al 30% le modalità di abbattimento degli animali verranno concordate tra ASL (Veterinario Ufficiale competente per territorio) e Proprietario entro 5 anni	In tutte le Aziende da riproduzione e produzione, (salvo specifiche deroghe rilasciate dal Servizio di Sanità Animale su formale richiesta da parte dell'azienda e dal competente Distretto Veterinario): i capi positivi, se la siero prevalenza è inferiore al 15%, vanno eliminati entro 60 giorni dall'emanazione dell'Ordinanza di abbattimento dell' ASL; mentre con siero prevalenza superiore al 15%, tutto l'effettivo presente in azienda compresi i capi risultati negativi, dovranno essere abbattuti entro il 31.12. dell'anno in cui è stato effettuato il controllo ed in ogni caso entro e non oltre il 31.12.2012. Le modalità di abbattimento degli animali e la tempistica verranno concordate tra ASL (Veterinario Ufficiale competente per territorio) e Proprietario.

Punto cruciale della revisione del piano CAE sinteticamente descritta in questa tabella è sicuramente il fatto che visti I RISULTATI raggiunti E LE PERCENTUALI DI POSITIVITA' si RENDE OBBLIGATORIO il piano su tutto il territorio provinciale con l'OBIETTIVO DI ERADICARE LA MALATTIA DALLA PROVINCIA DI VARESE ENTRO IL 30.06.2014.

Nelle aziende degli imprenditori agricoli, su proposta degli allevatori stessi, verrà concordato un abbattimento graduale, dilazionato nel tempo per dar modo agli allevatori o

di poter allevare i propri animali da rimonta mettendo in atto le misure di biosicurezza già previste dai piani precedentemente approvati e evitando importanti danni economici causati dalla mancata produzione di latte.

RIFERIMENTI NORMATIVI

COMUNITARI

- Direttiva CEE 91/68, recepita dall'Italia con D.P.R. del 30/12/92 n°556.
La stessa detta norme in materia di Polizia Veterinaria da applicare sugli scambi intracomunitari di ovini e caprini.
- Regolamento della Commissione europea del 15 dicembre 2006 n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, e in particolare agli articoli 10 (aiuti relativi alle fitopatie ed epizootie e alle infestazioni parassitarie), 18 e 19;

REGIONALI

- Deliberazione n°25772 del 6/3/97 della Giunta della Regione Lombardia ha portato al monitoraggio conoscitivo della prevalenza sierologica della malattia sull'intero territorio regionale
- Legge Regionale 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale": art. 18 "interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti" comma 1 lettera b).

PROVINCIALI

- Deliberazione n°636 del 20 giugno 2005 "Approvazione Piano volontario di controllo e di eradicazione dell'Artrite Encefalite Caprina (C.A.E.) in Provincia di Varese (Revisione 02)

OBIETTIVI PIANO 2011-2014

Per il periodo 1/09/2011 – 30/06/2014 si definiscono i seguenti obiettivi:

- ❑ Ottenere, in tutto il territorio provinciale, la qualifica di **territorio negativo attraverso l'abbattimento entro l'anno 2011 di tutti i capi positivi regolarmente controllati e inseriti nelle schede di stalla 2008-2009-2010 in tutte le aziende di tipo "familiare"**.
- ❑ Ottenere l'impegno da parte degli **imprenditori agricoli, titolari di aziende positive (capi positivi >15% di tutto l'effettivo)** con un numero di capi in lattazione superiore a **15 capi**, ad abbattere tutti gli animali entro il 31.12.2012.
- ❑ Ottenere l'impegno da parte degli imprenditori agricoli attraverso la sottoscrizione di un atto formale ad eradicare la malattia entro il 30.06.2014 in aziende attualmente positive (>15% capi +) con un numero di capi in lattazione superiore a **100 capi** e di provato valore genetico (relazione tecnica da allegare all'atto) al momento della richiesta di deroga.

DEFINIZIONI

- **Piano di profilassi dell'artrite encefalite caprina** : insieme delle azioni previste per:
 - salvaguardare dall'infezione gli allevamenti attualmente indenni;
 - risanare gli allevamenti infetti;
 - disciplinare gli scambi e gli spostamenti dei caprini appartenenti agli allevamenti della provincia di Varese;
 - regolamentare le modalità di accesso agli alpeggi, alle manifestazioni/mostre zootecniche;
- **Allevamento positivo**: allevamento con almeno un capo riconosciuto e confermato infetto ad una prova sierologica (Test ELISA/PCR) effettuata dall'I.Z.S. Sezione di Binago.
- **Allevamento negativo**: allevamento riconosciuto negativo all'ultimo accertamento sierologico effettuato su tutto l'effettivo (soggetti > 6 mesi) dall'I.Z.S. di Binago.
- **Allevamento indenne**: allevamento riconosciuto dall'Autorità Sanitaria competente indenne da CAE qualora per quattro volte consecutive, ad un intervallo minimo di sei mesi e non superiore ad un anno, l'esito degli esami sierologici eseguiti almeno su tutti i soggetti di età superiore ai sei mesi risulti favorevole; la qualifica potrà essere ottenuta anche con 4 controlli negativi in tre anni su tutto l'effettivo. Il mantenimento della qualifica è subordinato all'esito favorevole dei controlli sierologici annuali eseguiti su tutti i soggetti di età superiore ai 6 mesi. Nel caso di riscontro di soggetti positivi si avrà la revoca della qualifica. In deroga, considerate le caratteristiche del virus, nel caso di allevamenti indenni con meno di 50 soggetti in cui si abbia un singolo capo reattivo al test, la qualifica verrà mantenuta a condizione dell'eliminazione del capo entro otto giorni dalla notifica e successivo esito favorevole ad un test effettuato tra i 90 e i 120 giorni dall'abbattimento su tutto l'effettivo campionabile. Nel frattempo la qualifica sanitaria rimarrà sospesa. Con la stessa procedura sarà possibile mantenere la qualifica in allevamenti di consistenza superiore ai 50 capi nei quali si siano riscontrati fino a tre capi positivi.
- **Diagnosi sierologica**: Test ELISA effettuato dall'I.Z.S. (Istituto Zooprofilattico Sezione di Binago);
- **Animale positivo**: animale che ha presentato reazione sierologica positiva (deve ritenersi positivo in ogni caso anche se agli esami successivi risultasse negativo). In casi dubbi dimostrabili (relazione tecnica con indagine epidemiologica redatta da un veterinario esperto del settore) si potrà procedere a ritestare i capi dubbi utilizzando tecniche più specifiche e indaginose (es.PCR).

BENEFICIARI

Allevatori (piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli come definite nel Reg. (CE) n. 1857/2006 –articoli 1-2) che :

- siano stati soggetti a provvedimenti delle autorità sanitarie recanti misure straordinarie per eradicare la epizoozia Artrite Encefalite caprina in Provincia di Varese, emanati con decreti del Direttore Generale dell'ASL della Provincia di Varese.
- sono stati coinvolti nel presente "Piano e programma di misure sanitarie e di sostegno degli allevamenti caprini colpiti da virus della artrite encefalite caprina in Provincia di Varese"

In particolare:

- **Allevatori di caprini da riproduzione e produzione:** attività primaria (imprenditore agricolo) e con una presenza di capi femmine adulte (>1 anno di età) – consistenza superiore a 15 capi in produzione.
- **Allevatori di caprini con destinazione autoconsumo (definito per consuetudine di tipo "familiare"):** quelli che non rientrano nella categoria precedente (animali >1 anno di età – consistenza inferiore a 15 capi in produzione).

SOGGETTI COINVOLTI

- **Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese** - Riferimento per tutte le attività connesse all'applicazione e al coordinamento degli interventi del presente piano, ivi compresa l'assunzione degli oneri relativi all'erogazione delle prestazioni e delle indennità di abbattimento;
- **Servizio di Sanità Animale** – Responsabile dell'organizzazione e della gestione del Piano (proposte alla Direzione Generale, definizione di procedure da adottare e applicare a livello territoriale, adozione ordinanze di abbattimento e di indennizzo degli animali, valutazione proposte delle associazioni di categoria e Enti Istituzionali, approvazione delle proposte dei Veterinari Ufficiali competenti per territorio, verifica e controllo dell'attività svolta);
- **Veterinario ufficiale** – Responsabile della gestione sanitaria della singola azienda secondo competenze territoriali (anagrafe e censimento animali, movimentazioni, certificazioni, proposte di indennizzo, proposte di programmi di risanamento per singole aziende, vigilanza e controllo sul rispetto del piano secondo competenza territoriale etc.);
- **Veterinario libero professionista** – Supporto tecnico e logistico nell' esecuzione, nelle singole aziende, degli interventi previsti dal Piano (campionamenti, sopralluoghi etcc) sempre e comunque su indicazione ed incarico da parte del Servizio di Sanità Animale;
- **Istituto Zooprofilattico Sperimentale (Sezione di Binago)** - Esecuzione delle analisi, refertazione ufficiale e supporto tecnico al Servizio di Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL nell'ambito della pianificazione degli interventi sanitari in riferimento all'andamento epidemiologico della malattia.

- **Associazione Provinciale Allevatori** - Assunzione degli oneri relativi all'esecuzione da parte del Veterinario libero professionista (APA) del secondo prelievo nelle aziende iscritte all'APA e che lo richiederanno.
- **Provincia di Varese - Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca – Camera di Commercio** – Eventuale erogazione di contributi integrativi a sostegno dell'indennità di abbattimento dei soggetti provenienti dagli allevamenti infetti iscritti ai LL.GG. o registro anagrafico e di particolare valore zootecnico provinciale.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento, i soggetti coinvolti faranno riferimento alle indicazioni fornite dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese.

ATTUAZIONE DEL PIANO

La durata del presente Piano è prevista in **4 anni (scadenza 30 giugno 2014)**.

Alla luce di quanto sopra esposto si definiscono le seguenti azioni e misure sanitarie per l'esecuzione del piano:

1) MODALITA' DI ACCESSO AL PIANO

Il Piano è attuato su tutto il territorio della Provincia di Varese ed è **obbligatorio**.

Il Veterinario Ufficiale competente per territorio sarà responsabile della registrazione dei controlli effettuati e della gestione delle qualifiche sanitarie. Invierà periodicamente (mensilmente) al servizio di Sanità Animale la situazione sanitaria (qualifiche ottenute, aziende positive capi positivi abbattuti etc.) in base alla programmazione dell'attività assegnata dal servizio.

2) MODALITA' OPERATIVE

A. MODALITA' OPERATIVE GENERALI

Le aziende caprine con qualifica sanitaria per CAE positiva, negativa o indenne da meno di 3 (tre) anni andranno saggiate per CAE e per Agalassia contagiosa annualmente. Le aziende positive dovranno a seguito di specifica ordinanza, prima di essere nuovamente saggiate, abbattere tutti i capi positivi o tutto l'effettivo in caso di positività >15%. Tutte le aziende caprine (ad eccezione di quelle indenni da più di tre anni), nel caso intendessero vendere animali da vita, sono tenute ad aver effettuato un controllo nell'anno corrente (nei 30 gg precedenti il movimento se con qualifica sanitaria NEGATIVA).

Le altre aziende con qualifica "INDENNE" da oltre tre anni, potranno essere saggiate ogni due anni in occasione dei prelievi per la bonifica sanitaria per brucellosi.

Il Veterinario Ufficiale competente per territorio effettuerà il 1° controllo sierologico su tutti i soggetti di età superiore a 6 mesi nell'ambito dell'attività di profilassi e risanamento annuali per la BRC (i costi relativi, anche degli esami di laboratorio, saranno a carico dell'ASL secondo la programmazione ed approvazione prevista nell'ambito della Commissione Provinciale di Risanamento). A richiesta dell'allevatore potranno essere assicurati ulteriori controlli a pagamento

a carico dello stesso anche in altri momenti dell'anno (prelievo secondo tariffario regionale e analisi secondo tariffa).

Per assicurare tutto quanto previsto dal Piano, il Servizio di Sanità Animale si potrà avvalere, per i campionamenti e i sopralluoghi, del supporto tecnico e logistico di Veterinari liberi professionisti. L'esecuzione degli accertamenti diagnostici di laboratorio sarà affidata all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale – Sezione di Binago. Il referto degli accertamenti dovrà essere notificato agli allevatori, secondo le modalità già in uso per le operazioni di risanamento della brucellosi. I veterinari incaricati all'attuazione del piano, via e-mail, trasmetteranno mensilmente al Servizio di Sanità Animale l'elenco degli accertamenti effettuati e i relativi esiti (numero di campionamenti e numero campioni positivi o negativi e provvedimenti adottati).

I prelievi eseguiti al di fuori del risanamento della BRC potranno essere effettuati dai Veterinari Ufficiali (area a pagamento) o dai Veterinari liberi professionisti, coordinati nell'attività dal Veterinario Ufficiale competente per territorio (fornendo la scheda di risanamento con l'indicazione dei capi presenti in anagrafe con l'obbligo di aggiunta dei capi campionabili). L'esito del test dovrà in ogni caso essere inoltrato dall'IZS obbligatoriamente anche al Veterinario competente per territorio.

Nel caso si proceda all'abbattimento di tutti i capi, prima di introdurre nuovi animali dovranno essere attuate sotto il controllo del Veterinario Ufficiale specifiche operazioni di disinfezione delle strutture e delle attrezzature.

B. MODALITA' OPERATIVE SPECIFICHE

B.1. ALLEVAMENTI INDENNI

Il Veterinario Ufficiale competente per territorio proporranno al Servizio di Sanità Animale il rilascio della certificazione di azienda indenne da CAE dopo aver verificato la regolarità degli esami effettuati sia da Veterinari Ufficiali che da LLPP nei tempi e nei modi previsti dal piano .

Il mantenimento della qualifica avverrà attraverso un controllo sierologico annuale su tutto l'effettivo presente in azienda di età superiore ai 6 mesi. Le aziende indenni potranno vendere capi senza l'esecuzione del controllo sierologico nei trenta giorni precedenti lo spostamento. Le altre aziende con qualifica "INDENNE" da oltre tre anni, potranno essere saggiate ogni due anni in occasione dei prelievi per la bonifica sanitaria per brc e potranno vendere gli animali senza ulteriori controlli. Le aziende indenni potranno vendere capi senza l'esecuzione del controllo sierologico nei trenta giorni precedenti lo spostamento.

Per quanto riguarda le movimentazioni degli animali ci si comporterà come segue:

- In uscita : mod.4 con indicazione qualifica e data ultimo controllo;
- In ingresso: mod.4 come sopra. Gli animali potranno essere introdotti solo se provenienti da allevamenti indenni;

B.2. ALLEVAMENTI (CON 1° CONTROLLO) NEGATIVO

Il Veterinario Ufficiale competente per territorio assegnerà la qualifica di allevamento negativo quando tutto l'effettivo dell'allevamento è risultato negativo ad un controllo sierologico eseguito su tutti i capi di oltre sei mesi di età. Lo stato sanitario N (negativo) potrà essere di tre livelli: N1 (negativo alla prima prova) , N2 (negativo alla seconda prova), N3 (negativo alla terza prova); tale stato sanitario potrà essere riportato sulla certificazione per la movimentazione dei capi. Verrà attribuita la qualifica di allevamento indenne da parte del Servizio di Sanità Animale dopo quattro (tre ulteriori) controlli negativi effettuati su tutto l'effettivo campionabile con intervallo minimo di 6 mesi (4 negatività consecutive). I costi relativi ai prelievi ed agli accertamenti saranno a carico dell'ASL se effettuati in coincidenza con le operazioni di risanamento.

Da parte del Servizio di Sanità Animale verrà attribuita, in ogni caso, la qualifica di allevamento indenne qualora tutti gli animali provengano da aziende indenni.

Si rammenta che la qualifica di indenne diviene valida per gli scambi di animali con il territorio Svizzero solo dopo 3 anni di esiti negativi consecutivi su tutto l'effettivo campionabile. Si precisa, infine, che nel caso in cui si utilizzino i soli prelievi effettuati nell'ambito dei piani ufficiali di risanamento BRC, la qualifica di Indenne è ottenibile in 3 (tre) anni con quattro prelievi successivi negativi su tutto l'effettivo.

Per quanto riguarda le movimentazioni degli animali si opererà come segue:

- In uscita: mod.4 con indicazione qualifica e data ultimo controllo; dovrà essere effettuato un controllo sierologico CAE nei 30 giorni precedenti la partenza;
- In ingresso: mod.4 come sopra. Gli animali potranno essere introdotti da allevamenti con qualifica uguale o superiore; su tutti i soggetti introdotti da allevamenti negativi dovrà essere effettuato un controllo sierologico CAE nei 30 giorni precedenti l'arrivo in allevamento.

B.3. ALLEVAMENTI POSITIVI

B.3.1. Aziende positive

□ I soggetti positivi potranno essere solo macellati. La macellazione dovrà avvenire in stabilimenti autorizzati e dopo l'emanazione dell'ordinanza di abbattimento dell'ASL (solo in questo caso potrà essere richiesto l'indennizzo); verranno avviati alla macellazione accompagnati dalla copia del mod.2/33 bis e dal modello 4 in cui verrà riportato lo stato sanitario dell'azienda e dei singoli animali (allevamento positivo CAE, data ultimo controllo, numero matricola, capo positivo, capo negativo).

I soggetti negativi di età superiore a sei mesi potranno essere venduti da vita fuori provincia solo con certificazione veterinaria in cui viene indicata la provenienza da allevamento infetto. Potranno introdurre solo animali provenienti da allevamenti negativi o indenni, e potranno essere introdotti dopo l'abbattimento di tutti i capi positivi e dopo la prevista disinfezione. Se proverranno da allevamenti negativi dovranno essere sottoposti a prelievo nei trenta giorni antecedenti lo spostamento.

In base alla tipologia di allevamento si seguiranno le seguenti procedure:

- ❑ **aziende per autoconsumo**: si procederà all'abbattimento dei capi positivi entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento (salvo deroghe particolari concordate con il Servizio di Sanità Animale) entro il 31.12. dell'anno in cui viene effettuato il controllo ed in ogni caso non oltre il 31.12.2012. L'ordinanza di abbattimento verrà proposta e adottata dal responsabile del Servizio di Sanità Animale su delega del Direttore Generale. Il Veterinario Ufficiale competente per territorio potrà proporre anche l'eliminazione dei capi sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere sospetti infetti. La proposta dovrà essere inviata al Responsabile del Servizio, con l'elenco dei capi da indennizzare e dopo aver effettuato una verifica della corretta applicazione del piano. Il Responsabile del Servizio verificherà l'applicabilità del provvedimento e autorizzerà il procedimento anche in considerazione del budget assegnato.
- ❑ **Aziende da riproduzione e produzione di imprenditori agricoli (> 15 capi adulti in produzione)** : se la sieroprevalenza è inferiore al 15 % i capi positivi vanno eliminati entro 60 giorni dall'emanazione dell'Ordinanza di Abbattimento ASL; **mentre con sieroprevalenza superiore al 15% dovranno essere abbattuti tutti i capi presenti (compresi i soggetti < 6 mesi di età)** . Le modalità di abbattimento degli animali verranno concordate tra ASL (Veterinario Ufficiale competente per territorio) e Proprietario (il quale si potrà avvalere della consulenza tecnica del Veterinario d'azienda) **in ogni caso entro e non oltre 31.12.2012.**
- ❑ **Deroghe particolari** in allevamenti con oltre **cento (100) capi adulti** per motivi genetici ed economici, potranno essere concordate con l'allevatore in accordo con il Veterinario Ufficiale competente per territorio; Viste le caratteristiche del virus e la necessità di consentire una produzione latteica consona alle esigenze economiche dei singoli allevamenti, i Piani di abbattimento dovranno essere sufficientemente dilatati nel tempo. Per definire modalità, obiettivi e tempi del risanamento verrà utilizzato **l'allegato C** che prevede una programmazione degli interventi da eseguire e la definizione della tempistica degli abbattimenti. Questi ultimi dovranno essere eseguiti in un periodo massimo di quattro **anni** dalla notifica di ordinanza di abbattimento (entro e non oltre 30.06.2014). In questo limite temporale rientreranno anche tutti gli abbattimenti di animali risultati positivi nei controlli ufficiali successivi eseguiti dal personale Veterinario ASL . Una volta compilato e sottoscritto, il modello C verrà inviato per la validazione al Responsabile del Servizio di Sanità Animale. L'ordinanza di abbattimento verrà proposta dal Responsabile del Servizio di Sanità Animale. Il Responsabile del Distretto competente per territorio invierà al Responsabile del Servizio l'elenco dei capi da indennizzare dopo aver verificato la corretta applicazione del piano concordato (allegato C). Su richiesta del Veterinario Ufficiale competente per territorio e con il parere favorevole del Proprietario potrà essere attuato l'abbattimento di tutto l'effettivo (stumping out). Il Responsabile del Servizio

verificherà l'applicabilità del provvedimento e ne autorizzerà l'esecuzione anche in considerazione del budget assegnato.

Nell'allegato D sono indicate le principali misure di biosicurezza applicabili nei confronti dell'AEC. Al raggiungimento della negatività, nell'effettivo risanato si applicherà quanto previsto per raggiungere la qualifica di allevamento indenne.

B.4. AZIENDE MISTE OVICAPRINE:

Considerate le correlazioni genotipiche tra i due virus (CAEV e Visna-maedi), in tali aziende è previsto anche un controllo sierologico nei confronti del virus della visna-maedi in tutti gli ovini campionabili. Per quanto riguarda gli ovini presenti in aziende miste, valgono le indicazioni e le prescrizioni sanitarie previste per i caprini, comprese le indennità di abbattimento. E' obbligatorio, prima dell'introduzione in un allevamento indenne o negativo CAE, un controllo sierologico nei confronti della visna maedi.

DISPOSIZIONI e DEROGHE SPECIALI

1. ALPEGGI

Il trasferimento sui pascoli estivi del bestiame caprino e ovino sarà consentito previa esecuzione della visita veterinaria degli animali con esito favorevole effettuata dal Veterinario Ufficiale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tutti gli animali campionabili che demonticheranno saranno testati sierologicamente nei 30 giorni successivi la movimentazione (i costi relativi saranno a carico dell'ASL) .

Gli ovini e caprini dovranno provenire da allevamenti ufficialmente indenni da BRC. Tutti gli ovini e i caprini > 6 mesi dovranno essere sottoposti con esito favorevole ad un controllo sierologico nei confronti della brucellosi e della artrite encefalite caprina per i caprini o visna maedi per gli ovini negli ultimi novanta giorni.

All'alpeggio non è consentita la mescolanza di animali provenienti da allevamenti con qualifiche sanitarie differenti nei confronti dell'artrite encefalite caprina . Nel territorio provinciale ci potranno essere solo alpeggi identificati con qualifica sanitaria di negativi N2 o indenni per CAE. La qualifica dell'alpeggio sarà assegnata dal Servizio di Sanità Animale su proposta del Veterinario Ufficiale competente per territorio.

2. MANIFESTAZIONI ZOOTECHNICHE

Nel territorio provinciale: dichiarazione di provenienza (Mod. 4) compilato e vidimato dall'autorità sanitaria competente per territorio, comprovante la provenienza da allevamenti ufficialmente indenni da Brucellosi (BRC) e indenni o negativi da almeno 2 anni nei confronti dell'Artrite Encefalite Caprina (CAE); in quest'ultimo caso dovrà essere certificato un controllo negativo effettuato da non oltre 6 mesi.

3. DEROGHE SPECIALI

Il Responsabile del Servizio di Sanità Animale potrà rilasciare **deroghe speciali di proroga degli abbattimenti**, solo su proposta del veterinario ufficiale competente per territorio, a

seguito di una relazione tecnica che tiene in considerazione della valutazione del rischio epidemiologico di diffusione della malattia. Tali deroghe speciali di proroga degli abbattimenti non potranno in ogni caso superare il 31.12.2013.

INDENNIZZI

Coerentemente alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato nel settore agricolo ed in particolare all'articolo 10 paragrafi 1, 2 e 3 del Reg. (CE) n. 1857/2006, l'aiuto destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di epizoozie è calcolato esclusivamente in relazione al valore di mercato degli animali abbattuti dall'epizoozia o per disposizione delle autorità nell'ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione, ed alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento, con un'intensità lorda che non deve superare il 100 %, ed è limitato alle perdite causate da epizoozie i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle autorità pubbliche

Si precisa inoltre che dall'importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti devono essere dedotti eventuali premi assicurativi o altri aiuti pubblici percepiti, nonché i costi non sostenuti a causa dell'epizoozia che sarebbero stati altrimenti sostenuti. L'aiuto non può superare l'ammontare massimo dell'effettiva perdita di reddito subita nel periodo di fermo d'impresa e, quindi, di esercizio dell'attività.

Le imprese beneficiarie dell'aiuto non devono risultare in situazione di crisi economica nel periodo antecedente al manifestarsi della malattia.

Fermo restando che sono a carico dell'Azienda Sanitaria Locale la gestione e il coordinamento degli interventi connessi all'applicazione del presente piano, si delinea di seguito il percorso procedurale da seguire :

1. AIUTI per i controlli

Come specificato al capitolo "Attuazione del Piano" le autorità sanitarie realizzano ai fini della prevenzione e dell'eradicazione dell'Artrite Encefalite Caprina attività di controllo sanitario, test e indagini.

In ogni caso questo aiuto è erogato in natura sotto forma di servizi agevolati, senza alcun pagamento diretto in denaro ai produttori.

2. INDENNITA' DI ABBATTIMENTO per perdite di reddito

Il proprietario dell'allevamento risultato infetto a seguito di controllo ufficiale e dopo l'emissione dell'ordinanza di abbattimento redatta dal Servizio Veterinario dell'ASL di

Varese (con elenco dei capi da abbattere secondo mod.2/33 dei piani di profilassi nazionali) percepisce l'indennità di abbattimento.

Saranno indennizzati anche i capi risultati negativi nel caso in cui, in seguito a valutazione epidemiologica si disponga, ai fini dell'eradicazione, l'abbattimento totale degli animali presenti in azienda.

Medesima procedura si adotta negli allevamenti misti nei confronti degli ovini risultati positivi al test per visna maedi.

Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati dovranno:

- 1) attendere l'adozione di specifica ordinanza da parte dell'Azienda Sanitaria Locale (notifica ufficiale al proprietario);
- 2) effettuare gli abbattimenti nei tempi e nei modi previsti dall'ordinanza;
- 3) presentare, gli aventi titolo, al Servizio di Sanità Animale dell'ASL, per il tramite del veterinario ufficiale competente per territorio, la richiesta di indennizzo con i relativi certificati di abbattimento, certificazioni da parte degli Enti preposti nel caso di animali iscritti al libro genealogico e documento comprovante l'iscrizione alla CCIAA come imprenditore agricolo (non oltre 60 giorni dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto).

Le indennità per l'eliminazione degli animali saranno corrisposte, da parte dell'ASL, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo.

Modalità di calcolo dell'indennizzo massimo concedibile:

- per tutti capi regolarmente abbattuti provenienti da aziende di imprenditori agricoli regolarmente iscritti alla CCIAA della provincia di varese nelle cui aziende sono stati accertati focolai di CAEV e per i quali l'ASL ha adottato apposita ordinanza di abbattimento verrà corrisposto un indennizzo pari ad un valore commerciale teorico degli animali desumibile dalle tabelle pubblicate settimanalmente da ISMEA dei prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi ai sensi della legge n.218/1988; **Tali indennizzi per le perdite di reddito saranno corrisposti solo a quegli imprenditori agricoli che si impegneranno a mantenere produttive le proprie aziende per almeno 3 anni dalla data dell'ultimo capo abbattuto** e si dovranno inoltre **impegnare a sostituire interamente tutti i capi abbattuti con capi sani provenienti da aziende N2 o indenni da CAEV entro 24 mesi dall'ultimo capo abbattuto**. L'indennizzo verrà corrisposto nella misura del 70% al termine del processo di abbattimento e la parte rimanente del 30% al termine del processo di reintroduzione dei capi. L'ASL potrà richiedere la restituzione dei contributi erogati con i relativi danni nel caso che l'imprenditore agricolo non rispettasse le modalità previste dal piano.
- per tutti i capi regolarmente abbattuti secondo l'ordinanza di abbattimento ASL non rientranti nell'ambito della categoria precedente verrà corrisposto un'indennità pari al valore previsto in caso di abbattimento dal Decreto del Ministero della Salute del 12 gennaio 2011, ed in ogni caso nei limiti del prezzo medio nazionale di cui alle succitate

tabelle ISMEA; L'indennizzo verrà corrisposto in un'unica soluzione senza alcun impegno rispetto al mantenimento dell'attività produttiva;

- Per gli indennizzi verrà applicato comunque il valore di mercato dei bollettini ISMEA della settimana in cui vengono abbattuti i capi; nel caso in cui il valore indicato superasse la soglia dei 300,00 euro /singolo capo, l'indennità erogabile agli imprenditori agricoli **per capo abbattuto** potrà essere massimo di **euro 300,00**.

DECORRENZA

Dal 1 settembre 2011 al 30 giugno 2014.

Ulteriori condizioni ai sensi del Reg. (CE) n. 1857/2006:

Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di epizoozie o infestazioni parassitarie sono compatibili con il mercato comune.

I pagamenti devono essere erogati in relazione alle epizoozie o infestazioni parassitarie per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nazionali o comunitarie. I pagamenti devono quindi essere erogati nell'ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione delle epizoozie o infestazioni parassitarie in questione. Le epizoozie o infestazioni parassitarie devono essere chiaramente indicate nel programma che deve contenere una descrizione delle misure previste.

Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.

Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.

Gli aiuti devono essere concessi per le epizoozie indicate nell'elenco messo a punto dall'Ufficio internazionale delle epizoozie o figuranti nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio.

I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.

Gli aiuti siano trasparenti, e cioè sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile ex-ante senza dover effettuare una valutazione di rischio.

Gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione, o aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

L'intensità di aiuto sia calcolata al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, indipendentemente dal fatto che si tratti di risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

In relazione alla possibilità di cumulo:

- gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 87 paragrafo 1 del trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 88 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005, né con altri contributi finanziari della Comunità, in relazione agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg.(CE) n. 1857/06;
- gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti de minimis nel settore dell'agricoltura ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg.(CE) n. 1857/06;

I dati dettagliati relativi agli aiuti esentati e contenenti tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle suddette condizioni devono essere conservati per dieci anni, e forniti alla Commissione europea se richiesti; così come una relazione annuale sull'applicazione di questi aiuti, che indichi gli importi versati, le condizioni di pagamento, le epizootie o infestazioni parassitarie.

Nel caso di misure finalizzate alla prevenzione di epizootie e infestazioni parassitarie, gli aiuti siano concessi per attività intraprese e servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto, sia stata correttamente presentata una domanda di aiuto e questa sia stata accettata con modalità tali da obbligare l'autorità competente ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso (accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto non è esaurito); questa disposizione non si applica nel caso di misure di compensazione di perdite dovute ad epizootie e infestazioni parassitarie.

Infine, si conferma che non saranno concessi aiuti ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999.